

Indennità al
Sindaco -
2^a Lettura

8 Novembre 1894

Il Consiglio

Veduta la propria deliberazione 11 Ottobre scorso colla quale approvava in prima lettura lo stanziamento nel Bilancio 1895 della somma di Lire Quattrocento (400) come assegno al Sindaco per indennità di spese inerenti a tale carica.

Veduto essere trascorso i venti giorni prefissi dall'art. 159 della vigente legge comunale e provinciale.

Delibera in 2^a lettura

Di approvare tale stanziamento di Lire Quattrocento (400) nel Bilancio del prossimo anno 1895.

Tale deliberazione è approvata per alzata e seduta con undici voti favorevoli nessuno contrario.

Il Sig. Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio il seguente schema di deliberazione.

Il Consiglio

Conoscuta la necessità di includere nel Regolamento di Polizia Municipale quelle disposizioni conseguente indispensabili per regolare entro l'abitato la circolazione delle biciclette e simili macchine.

Delibera

All'art. 44 del vigente Regolamento di Polizia urbana viene aggiunto il seguente comma:

Le biciclette od altre macchine simili senza uno speciale permesso del Sindaco non potranno circolare entro il recinto della piazza Solferino, e nelle strade del paese dovranno transitare di un passo moderato. Nelle ore di notte, anche i predetti veicoli dovranno essere provvisti del lume.

Tale deliberazione sottoposta a partito viene approvata con votunanimi presi per alzata e seduta.

Si assentano i consiglieri Segni avv. Emilio e Domenici Giuseppe

Nuovo Regolamento
d'igiene. Appro-
vazione

Il Sig. Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio lo schema del nuovo Regolamento d'igiene proposto dall'Ufficio sanitario comunale.

Prima avvertenza che gli articoli di detto Regolamento si renderanno approvati quando non vi saranno fatte osservazioni il Consigliere Prof. Masini dà lettura dello schema del Regola-

(Vedi lista approvazione pag. 80
non sussistenti)

Regolamento di Po-
lizia Municipale
Disposizioni per la
circolazione delle bici-
lette.

N. 221. 4^a ed approvato dalla Giunta

del. Amm. nella sua adunanza 28

Febbre 1894. - Ricorrenza 1^a Dicembre 1894. -

Il Consiglio Municipale f. De Seta

1^a ed approvato per le facoltà de-

Legale con D. Decreto 26 aprile 1894

N. 221 lettera B.

Emig. 1^a Dicembre 1894

Il Prefetto f. De Seta

N. 300. Div. 3.

Siringe li 3 aprile 1895

Approvato dal Consiglio

Provinciale di Sanità in

seduta del 26 Marzo 1895.

Il Prefetto Presidente

fe. Scelfi

mento predetto.

all' art. 35 del detto schema viene aggiunto il paragrafo seguente.

§. 1. « I proprietari dei macelli privati di cui sopra dovranno pagare la indennità di trasferta al sanitario che si reccherà sul posto per la visita e bollatura delle carni macellate, indennità che viene fissata in lire quattro per ciascuna visita.

Non essendo stata fatta nessuna altra osservazione il predetto Regolamento viene approvato con voti unanimi presi per alzata e seduta nei termini seguenti

Regolamento d'igiene del Comune di Certaldo

Capitolo primo — Vigilanza Sanitaria

Art. 1.

La vigilanza di tutto ciò che può interessare l'igiene e la sanità pubblica nel Comune è affidata all'Ufficiale Sanitario, il quale la esercita in conformità di quanto è stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Regolamento.

2.

Nell'applicazione dei provvedimenti igienici e sanitari, l'Ufficiale Sanitario è coadiuvato dal Veterinario e dall'Ingegnere comunale ed ha alla sua dipendenza i vigili sanitari e le guardie comunali. Egli può inoltre, quando lo creda opportuno, richiedere il concorso dei medici e delle levatrici comunali.

3.

All'Ufficiale Sanitario è data facoltà di prendere direttamente tutti i provvedimenti d'igiene sanitaria e tecnica consentiti dal presente Regolamento, relativi alla profilassi delle malattie infettive dell'uomo e degli animali, alla salubrità degli alimenti e delle bevande, alla vaccinazione ed alla polizia mortuaria.

Quando però si debbano emanare provvedimenti di natura esclusivamente amministrativa come pure per tutti i lavori da eseguirsi, tanto dal Comune che dai privati in rapporto all'igiene, per tutti i provvedimenti che richiedono spese per le misure disciplinari e giudiziarie contro i contravventori alla legge ed ai Regolamenti d'igiene, l'Ufficiale Sanitario deve

8 Novembre 1894



81
ed deve farne speciale proposta al Sindaco mediante rapporto scritto; tutti gli atti compiuti per propria iniziativa in esecuzione alle disposizioni legislative e regolamentari, e di tutte le proposte fatte, l'Ufficiale sanitario deve tener nota in apposito registro indicando le ragioni giustificative.

Art. 11

L'analisi chimiche, micrografiche e batteriologiche saranno eseguite dall'Ufficiale sanitario o fatte eseguire dal Sindaco nel laboratorio del Comune di Firenze o di Siena a norma delle convenzioni stipulate dal Comune. L'Ufficiale sanitario terrà nota del loro risultato in apposito registro.

Capitolo II Igiene del suolo e dell'abitato

5.

È vietato gettare o tenere accumulate sulle pubbliche strade, nelle corti o negli ambienti interni delle case o nei fossi, canali o corsi d'acqua, che attraversano l'abitato, immondizie di qualunque genere, solide o liquide, quali residui di cibi o di sostanze alimentari, materie putrescibili di qualunque natura, concimi, acque sporche, acque industriali, materie fecali, urine &c. È pure vietato di scaricare il ventre nelle pubbliche strade ed in vicinanza delle abitazioni e spandere urina al di fuori degli orinatoi.

6.

Le immondizie solide delle case saranno consegnate direttamente allo spazzino comunale, nei centri abitati, dove il servizio di spazzatura delle strade non è quotidiano; i rifiuti liquidi delle case, le materie fecali, le urine e tutte le acque domestiche ed industriali devono essere convogliate per mezzo di condotte impermeabili negli appositi sotterranei o nelle fogne o canali di scolo destinati o indicati a questo scopo dall'Autorità comunale.

7.

Gli ammassi di concimi e delle materie putrescibili, quantita superiore ad un metro cubo, devono essere collocati a distanza non inferiore a cento metri

dai centri abitati. E' pure in facoltà del Sindaco ordinare la rimozione anche se siano situati a distanze maggiori quando diano esalazioni tali da viziare l'aria respirabile e vi siano pericoli d'inquinamento delle acque potabili.

Le concimazioni ammesse alle case collocate in aperta campagna devono essere a distanza di almeno 25 metri dalla casa o dalla strada preferibilmente a Nord o ad Ovest della prima.

Art. 8.

E' proibito l'iscritture entro l'abitato industrie insalubri, che spandano esalazioni nauseanti o tali da viziare l'aria respirabile e diano luogo a ristagni di acque luride od a spandimento di materie putrescibili.

Agli effetti di questo articolo sono vietati, il deposito di ossa fresche, di cuoi non lavati, il propinquamento o la macerazione delle pelli e dei così detti carnicci, la depurazione dei grassi, la loro estrazione dalle sostanze che li contengono e specialmente dalle sostanze animali, la preparazione dei concimi artificiali, la fabbricazione di sapone e di candele di sego.

9.

Chiunque intende aprire una manifattura o fabbrica o stabilire un deposito materie che possano in qualunque modo nuocere in modo o pericolose alla salute, dovrà chiedere preventivamente il permesso alla Giunta Comunale, la quale, fino a che non sarà pubblicato l'elenco di cui all'art. 38 della Legge Sanitaria, giudicherà caso per caso, in seguito a relazione scritta dall'Ufficiale Sanitario dell'opportunità di concederlo e stabilire le norme igieniche a cui deve andare soggetto l'esercizio dell'industria.

10.

Nessuno può costruire, amplificare o rifare in tutto od in parte una casa di abitazione tanto nei centri abitati, come in campagna senza aver presentato il relativo progetto all'Ufficio Comunale ed avere ottenuta l'autorizzazione del Sindaco il quale la concederà soltanto dopo che l'Ufficiale Sanitario e l'Ingegnere comunale avranno dato parere favorevole sotto il rispetto igienico e sanico.

11.

Il proprietario di una casa nuova od in par-

8 Novembre 1891

83

se rifatto non può abitarla né farla abitare senza averne avuta l'autorizzazione dal Sindaco, il quale la rilascerà soltanto dopo l'ispezione ed il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ingegnere, che dovranno esaminare se la casa si trova nelle condizioni stabilite dall'Art. 13 del presente Regolamento.

Art. 12.

Vershade di nuova costruzione non potranno avere la larghezza inferiore di otto metri e le case che la fronteggiano non potranno avere altezza superiore ad una volta e mezzo la larghezza della strada.

13.

Non è permesso l'apertura e l'abitazione di case urbane e rurali:

a. Quando gli ambienti difettano di aria, di luce di arietta provenienza dall'interno.

b. Quando abbiano ambienti destinati all'abitazione e specialmente ad uso di camera, il cui pavimento abbia un livello inferiore a quello del suolo circostante;

c. Quando i sotterranei non siano convenientemente pavimentati.

d. Quando la superficie degli ambienti sia inferiore ad otto mq. per ogni individuo che vi abita o la capacità inferiore a 25 mc. per individuo o pure l'altezza inferiore a tre metri.

e. Quando il suolo sia umido ed i muri non ben prosciugati.

f. Quando non sia stato provveduto allo smaltimento delle acque immonde e delle materie escrementizie secondo le norme del presente Regolamento.

g. Quando l'acqua dei pozzi, delle cisterne e delle condutture non sia garantita da inquinamento.

h. Quando vi siano altre manifeste cause d'insalubrità.

14.

Gli albergatori, gli osti, gli affittacamere non potranno esercitare le loro industrie se non hanno ottenuto dal Sindaco una autorizzazione, nella quale sarà indicato il numero massimo degli individui ai quali essi potranno dare alloggio per dormire.

Art. 15.

Ogni casa urbana o rurale deve avere almeno una latrina per ogni famiglia che vi abita.

Lo stanzone dove è situata la latrina deve avere almeno una finestra che comunichi con l'esterno, che deve essere sempre pavimentato con materie impermeabili.

Il piano ed il tappo della latrina devono essere di marmo, di ardena o di pietra dura, escluso sempre il legno.

La canna della latrina deve essere fatta di tubi di ferro, di ghisa o di terra cotta verniciata, ed i tubi devono essere ben saldati fra loro. La canna deve possibilmente in vicinanza della seditoia formare un sifone ad una curva a collo d'oca. Dove è deficienza di acqua, si può in sostituzione di detta curva, far pascare l'estremità inferiore di detta canna in un pozzetto murato collocato fra la canna ed il bottoio o la fogna, ed in cui l'orifizio del tubo d'uscita delle materie si trovi ad un livello alquanto superiore dell'estremità inferiore della canna della latrina.

Detto pozzetto prima di essere messo in azione deve essere riempito d'acqua.

Le medesime disposizioni devono essere adottate per i tubi di scarico degli acquai, delle vasche da bagno, dei lavatoi ecc.

16.

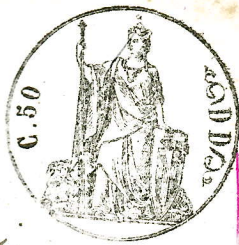
L'innesto dei tubi di scarico delle acque domestiche nella fogna stradale deve essere sempre fatto per mezzo di tubi impermeabili a spese dei privati ma a cura del Municipio.

17.

I bottoii o pozzi neri devono avere capacità non superiore a 3 mc. pareti di spessore non inferiore a m. 0.30, devono essere costruiti con materiali ben cementati, devono avere il fondo concavo ed essere isolati internamente di cemento.

Il tubo di sfiato dei Gas deve essere indipendente dal tubo di caduta delle materie escrementizie o di partirsi da questo al disotto della curvatura a collo d'oca o del pozzetto interruttore e prolungarsi fino al di sopra del tetto della casa.

8 Novembre



Art. 18.

Ogni bottino deve pure avere un tubo od un chiusino speciale per la vuotatura. Nei centri abitati questa deve esser fatta con sistema pneumatico nel-
le ore da stabilirsi per ogni stagione dalla Giunta Co-
munale.

19.

Il proprietario di una casa è obbligato di man-
tenerla in condizioni tali che gl'inquilini non abbia-
no a risentirne danno per la loro salute.

La Giunta Comunale può in seguito a richie-
sto degli abitanti di una casa, e quando il proprietario
rifiuti di fare le riparazioni necessarie, dal punto di
vista della sanita e dell'igiene, fare eseguire a spe-
se di questo la detta riparazione.

20.

E' vietato tenere dentro l'abitato animali da stal-
la di qualunque genere, eccettuate le bestie da lavoro
e di lusso e gli animali destinati alla produzione
del latte.

21.

Le stalle devono essere bene areate e ventilate
per mezzo di finestre di sufficienti dimensioni e non
devono comunicare né direttamente né indiret-
tamente cogli ambienti delle case di abitazione.

Il pavimento delle stalle deve essere in primo
migliorato, essere lastricato o almeno selciato e munito
di canali di scolo per le urine, le quali si devono acco-
gliere in appositi pozetti impermeabili.

22.

Il concime delle stalle deve essere asportato
almeno ogni tre giorni ed in modo da evitare qua-
lunque spandimento sul suolo.

23.

La macerazione del lino e della canapa non e' per-
messa che nelle località indicate volta per volta dal
Sindaco sentito l'ufficiale sanitario. I luoghi ove
si esegue la detta macerazione devono essere di-
stanti almeno 200 metri da qualunque
abitazione.

E' assolutamente vietata la macerazio-
ne in acque stagnanti od in fosse non mura-
te. Le vasche di macerazione devono essere prov-
viste abbondantemente d'acqua corrente in mo-

do che questa si ricambi almeno quattro volte nelle 24 ore.
Le acque di scolo dei maceratori non possono essere immesse in corsi di acqua destinati alla alimentazione dell'uomo e degli animali.

Capitolo III

Difesa della purezza delle acque potabili

- Art. 24. E' vietato di inquinare o corrompere in modo diretto o indiretto l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, delle condutture, degli abbeveratoi, come pure di cagionare danno di manufatti destinati a contenere l'acqua potabile per gli uomini e per gli animali.
- E' pure vietato di costruire in vicinanza dei suddetti manufatti opere o di eseguire lavori che possono inquinare le predette acque, quali scavi di terreno, fogne, canali di scolo, bottini e stalle, concimaie ecc. e di concimare i campi con materie escrementizie a distanza minore di 10 metri dai pozzi, fonti, cisterne e dai serbatoi d'acqua potabile.
25. E' vietato di costruire vance per uso di lavatoio e di abbeveratoio a distanza minore di 10 metri dai cisterne o serbatoi d'acqua potabile.
- La distanza non deve essere inferiore a 20 metri quando l'acqua potabile sia destinata ad uso pubblico.
26. E' vietato di scavare pozzi o di costruire cisterne o serbatoi per uso privato a distanza minore di 10 metri da fogne, bottini, concimaie, stalle, arquali, canali o fossi di scolo, lavatoi, abbeveratoi ecc.
- Per i pozzi, cisterne, serbatoi ecc. destinati ad uso pubblico tale distanza deve essere almeno di 20 metri.
27. Tutti i pozzi devono essere coperti e quelli a servizio di più di una famiglia devono anche essere muniti di pompa.
28. L'autorità comunale ha diritto di fare visitare in qualunque tempo, previo l'avviso al capo di famiglia, le case di abitazione e gli annessi delle case, per accertarsi che siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

87
8 Novembre 1894

parte Regolamento relative all'igiene del suolo e dell'abitato
ed alla purezza dell'acqua potabile

Capitolo IV Salubrità degli alimenti e delle bevande

Art. 29. È vietato fabbricare, vendere o tenere per vendere o somministrare ai propri dipendenti materie destinate al cibo od alla bevanda che siano riconosciute guaste, infette, adulterate od in altro modo insalubri o nocive.

Sono pure considerati nocivi alla salute tutti i recipienti di cucina, attrezzi od utensili (piatti, stoviglie, modelli di cucina, cucchiari e forchette) fatti con leghe metalliche contenenti piombo o antimonio o rivestiti da vernici che contengono piombo od altra materia nociva.

30. È vietato l'aggiunta dell'acqua e di qualunque altra sostanza anche se dimostrata innocua al latte ed al vino.

31. Se sostanze alimentari per le quali in commercio è tollerata la mescolanza con ingredienti innocui, ma dotati di valore nutritivo, perché questi non siano aggiunti a peso di annunciarne il peso ed il volume o di mascherarne la cattiva qualità, e quelle altre da cui siano sottratto in tutto od in parte un costituente di valore alimentare, possono essere vendute purché siano munite di un cartellino che indichi chiaramente la natura di questi prodotti.

In mancanza di tale indicazione le dette sostanze devono considerarsi come adulterate e quindi sottoposte a sequestro, quantunque non nocive.

32. Se sostanze alimentari, le bevande e gli oggetti dichiarati insalubri o nocivi o in qualunque modo fraudolentemente adulterati faranno sequestrati e distrutti sotto l'osservanza delle norme sancite dalla legge e Regolamenti dello Stato. Quando non possono essere utilizzate per altro uso da indicarsi dal proprietario e consentito dall'Ufficio.

la sanitaria.

Delle sostanze semplicemente sospette, gli agenti comunali prenderanno, per le ulteriori analisi, campioni sigillati secondo le norme indicate dagli art. 63 e 64 del Regolamento per l'applicazione della legge della Sanità pubblica.

Art. 33.

Nel giudizio circa l'uso ed il commercio delle sostanze alimentari, delle bevande, degli oggetti d'uso e circa la loro adulterazione, si saranno seguiti scrupolosamente i criteri indicati dal Regolamento di vigilanza igienica, negli alimenti, bevande e negli oggetti d'uso domestico pubblicata dal Ministero dell'Interno, le cui disposizioni sono accettate ed avranno applicazione in questo comune agli effetti tutti del presente Regolamento.

34

La macellazione degli animali bovini, equini, ovini e suini la cui carne è destinata al commercio, deve eseguirsi nel pubblico macello nelle ore e nei giorni stabiliti per le varie stagioni, dalla Giunta Comunale.

Tutte le operazioni di preparazione e di tozzatura dell'animale macellato, come il dissanguamento, la depilazione, la pulitura o lavatura delle tripe, zampe, teste ecc. deve esser fatta nello stesso locale di macellazione.

Soltanto lo sverciamento può esser fatto nel locale di vendita della carne.

35.

I proprietari di macelli privati che siano collocati a distanza maggiore di cinque chilometri dal pubblico macello potranno ottenere dalla Giunta Comunale il permesso di macellare a condizione.

1.^o

Che il locale di macellazione non si apra direttamente sulla pubblica via in modo che il pubblico possa assistere allo spettacolo della macellazione.

2.^o

Che il locale di macellazione sia ben pavimentato con materiale impermeabile, munito di sufficiente quantità di buona acqua per

8 Novembre 1894



89
abbondanti lavature e di convenienti canali di scarico e di botte di raccolta per le acque luride.

S. 3° Che la macellazione si compia soltanto nelle ore e nei giorni indicati dalla Giunta comunale, oppure previo avviso di 24 ore al Territorio o all'Ufficiale sanitario.

S. 4° I proprietari dei macelli privati di cui sopra dovranno pagare la indennità di trasferta al sanitario che si recerà sul posto per la visita e bollatura delle carni macellate, indennità che viene fissata in Lit. 00 per ciascuna visita.

Art. 36. Alle stesse condizioni dei locali di macellazione ed a quelle altre che verranno indicate volutamente dall'Ufficiale sanitario sono soggetti tutti i lavoratori per la preparazione di carni insaccate, salate, affumicate od in altro modo preparate.

37. Tutte le carni prima di essere rimosse dai locali di macellazione, siano esse messe in vendita allo stato fresco o destinate ad essere in qualunque modo preparate, devono portare il bollo di sanità del Veterinario o dell'Ufficiale Sanitario.

Lo stesso bollo è pure necessario per la vendita delle carni introdotte, già macellate, nel territorio comunale quantunque già bollate ed accompagnate da certificato di sanità dell'Ufficiale Sanitario del luogo d'origine.

38. Il trasporto delle carni da macello al mercato pubblico ed agli spazi privati, sarà fatto per mezzo di carri chiusi, foderati internamente di lamiera di zinco.

39. Negli spazi di sostanze alimentari, il locale, i banchi, i recipienti che li contengono devono essere tenuti con la maggior nettezza e le sostanze stesse devono tenersi coperte od in altro modo difese dalla polvere e dagli insetti.

Capitolo V.

Provvedimenti contro la diffusione delle malattie infettive

Art. 10.

La denuncia di ogni singolo caso di malattia infettiva deve essere fatta dal medico curante all'Ufficio sanitario, al più tardi entro quarantotto ore dal momento della prima visita per mezzo di speciali schede stampate e deve contenere il nome, cognome, età, domicilio del malato, la denominazione della malattia nonché l'indicazione delle cause probabili di essa, delle condizioni locali che non hanno favorito lo sviluppo e dei mezzi adottati per impedire la diffusione.

Art. 11.

L'Ufficiale sanitario deve tener nota in apposito registro di ogni singola denuncia e darne immediata comunicazione al Sindaco ed al medico provinciale con tutte le indicazioni che faranno del caso.

Art. 12.

Appena ricevuta la denuncia del medico, l'Ufficiale sanitario procede, ove lo crederà opportuno, alla visita della località, dispone per l'isolamento degli ammalati e delle loro famiglie nelle case di abitazione, oppure propone al Sindaco l'invio di essi allo spedale ed ai locali speciali destinati al ricovero dei malati di malattia diffusiva, fa eseguire dalla famiglia del malato o dagli agenti comunali la disinfezione della biancheria, di tutte le secrezioni ed escrezioni degli ammalati, dei bottoni, delle fogne all'aperto e fa al Sindaco le proposte opportune perché vengano rimosse immediatamente tutte le cause d'insalubrità che potessero esistere nell'abitazione del malato.

Terminata la malattia, qualunque ne sia l'esito, si deve procedere alla disinfezione generale degli ambienti e di tutti i mobili e gli oggetti contenuti.

Art. 13.

Le disinfezioni da eseguirsi durante la malattia potranno essere affidate alla famiglia del malato quando il medico curante dichiara di assumere la vigilanza, quelle da eseguirsi invece appena cessata la malattia, faranno sempre praticate dagli agenti comunali sotto la sorveglianza dell'Ufficiale o del medico condotto.

8 Novembre 1894

Art. 44.

L'Amministrazione comunale fornirà sempre i materiali occorrenti per le disinfezioni e li fa eseguire dal proprio personale, nelle case dei malati. I poveri hanno diritto ad avere gratuitamente le disinfezioni ed i disinfettanti. Gli abbienti pagheranno una tassa di Lire due per ogni stanza disinfettata, oltre al valore dei disinfettanti adoperati.

" 45.

L'isolamento è generalmente fiduciario e si fa nella stessa casa dell'ammalato, eccettuato il caso di gravi epidemie o quando vi si oppongono condizioni di miseria o d'insufficienza di ambienti, nei quali casi il Sindaco può far trasportare la casa dell'ammalato ed ordinare il trasporto nei locali d'isolamento o nello spedale.

Però le persone estranee alla famiglia del malato e la cui presenza non sia necessaria per l'esistenza del malato, in caso di trasgressione agli ordini d'isolamento dati dall'Ufficiale Sanitario saranno puniti con ammenda estensibile a Lire Cinquanta salvo le maggiori pene stabilite dalle Leggi dello Stato.

" 46.

Le stesse pene saranno applicate a chiunque non esegua o si oppone alla esecuzione delle disinfezioni ordinate dall'Ufficiale Sanitario o sottrae in qualunque modo agli agenti incaricati delle disinfezioni, ricami, biancherie, oggetti d'uso ecc.

" 47.

La disinfezione è obbligatoria in caso di vaiolo, vaioloide, varicella, scarlattina, morbillo, tifo esantematico, ileotifo, colera, difterite, croup, febbre puerperale, tubercolosi, tetano, morbo, emorragie, sifilistiche della pelle e delle mucose, pertosse, dissenteria e per quelle altre malattie di natura diffusa o sospetta di esserlo, per le quali venga individuata dall'Ufficiale Sanitario.

" 48.

Nessuno può reclamare indennità o risarcimento per guasti, deterioramento, o distruzione di oggetti sottoposti a disinfezione ammesso che non sia dimostrato che i danni subiti sono derivati da imperizia o trascuratezza degli agenti incaricati dell'esecuzione.

" 49.

L'Ufficiale Sanitario deve tener nota di tutte le disinfezioni eseguite perché il Comune possa

8 Novembre 1894

farsi rimborsare dagli amministratori le spese a cui è andato incontro.

Art. 50. Gli individui che hanno sofferto una malattia infettiva non possono essere ricammissi alla scuola o negli ospedali, o nei lavori in comune specialmente se in locali chiusi, se non dopo venti giorni dalla cessazione della malattia quando si tratti di varicella, morbillo, pertosse, parotite, epidemia polmonite od influenza.

Alle trasgressori saranno applicate le pene indicate nell'art. 45.

51. Le stesse pene saranno applicate ai proprietari o detentori di bestiame malato quando trasgrediscono gli ordini dati dall'autorità competente per impedire la diffusione di una epizootia.

§ 2. L'Ufficiale sanitario ed i maestri elementari devono rinviare alle loro case i bambini che frequentano le scuole pubbliche o private quando risultino affetti da malattie infettive o contagiose e da affezioni la cui trascuranza possa recare danno alla loro salute.

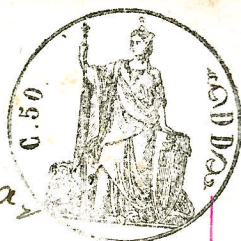
53. In ciascun centro abitato del Comune saranno tenute ogni anno gratuitamente due sessioni pubbliche di vaccinazione, la prima in primavera e la seconda in autunno nei giorni o luoghi che verranno indicati dal sindaco con pubblico avviso.

§ 4. I genitori o il tutore od il tutorio di un bambino sono obbligati a fargli inoculare il vaccino entro il termine prefisso a quello della nascita.

In caso di inosservanza di questa prescrizione saranno puniti con pena pecuniaria estensibile da Lire dieci a Lire Cinquanta e non potranno godere sotto nessun titolo di qualunque sussidio erogato dal Comune finché non lo abbiano fatto vaccinare.

§ 5. È fatta eccezione per quelli che hanno già sofferto il vaiolo o per quelli che da un certificato medico risultino non potere essere vaccinati per causa di malattia infermista.

8 Novembre 1894



La vaccinazione però deve essere effettua-
ta appena sguata la malattia. In questo caso il
medico è obbligato ad eseguirla nel proprio domici-
lio senza aver diritto ad alcun compenso da parte del-
la famiglia del vaccinato.

Art. 56.

Coloro che hanno subito la vaccinazione sono
obbligati a presentarsi al medico vaccinatore entro gli
otto giorni successivi per la constatazione dell'esito, pen-
sando che non hanno diritto ad ottenere il certificato di
vaccinazione.

§ 7.

L'Ufficiale di Stato Civile rimetterà alla fine
di ogni semestre all'Ufficiale Sanitario l'elenco dei na-
ti nel semestre e l'Ufficiale Sanitario appena termi-
nata la sessione di vaccinazione, rimetterà al sin-
daco il Registro delle vaccinazioni eseguite con l'e-
lenso dei trasgressori al disposto dell'art. 54 da denun-
ziarsi all'Autorità giudiziaria.

§ 8.

Nessun bambino può essere ammesso in una
scuola pubblica o privata, negli istituti di educazione
o d'istruzione, nelle fabbriche, negli opifici, od in
qualunque modo ove si lavora o si lavora in comu-
ne, se non provi di aver subito la vaccinazione o di
aver sofferto il vaiolo.

I ragazzi che abbiano superato i dieci anni
devono aver subito anche la vaccinazione.

Capitolo VI

Polizia Mortuaria

§ 9.

La denuncia dei decessi deve esser fatta all'Uffi-
cio dello Stato Civile con la maggiore sollecitudine.

Nessun cadavere può essere trasportato al cimitero
se non ha subito la visita del medico necroscopo e
prima che il sindaco abbia rilasciato il permesso
di trasporto e di inumazione.

60.

I cadaveri di individui morti per malattie
infettive e contagiose non possono essere rimossi

Art. 61.

dal letto o dal luogo ove la morte è avvenuta, ne spogliati o rivestiti dei loro indumenti prima della visita dell'Ufficiale sanitario o del medico da lui delegato. È rigorosamente vietato a chiunque, entrare o fermarsi nella camera ove trovasi il cadavere di un individuo morto per malattia infettiva o contagiosa, come pure è vietato rimuovere od apporre qualunque oggetto ivi esistente prima che siano state praticate le opportune disinfezioni.

62.

Il trasporto dei cadaveri deve esser fatto nelle ore e nei modi indicati caso per caso dal Sindaco e descritti nel permesso di trasporto e durante la dimora di un cadavere nella camera mortuaria è vietato incidere la cassa ove esso giace finchè non siano trascorsi ventiquattro ore dal decesso.

63.

Nessun cadavere può esser inumato nel cimitero in luogo diverso da quello preventivamente assegnatogli e che espletterebbe seguendo l'ordine delle fosse.

64.

È vietato al Custode del Cimitero di ricevere qualsiasi cadavere non munito di regolare permesso di inumazione e non munito di cassa.

65.

Il Custode del Cimitero deve tener regolarmente il registro delle inumazioni e segnare ogni fossa con ceppi od altro segno portante un numero progressivo corrispondente a quello del Registro.

È pure responsabile di qualunque infrazione alle norme sancite dal Regolamento di Polizia mortuaria dello Stato e del presente Regolamento per quanto riguarda l'acettazione ed il deposito nella camera mortuaria dei cadaveri, la loro inumazione o tumulazione, la profondità delle fosse, l'inumazione, la tenuta generale del Cimitero e può esser punito con la sospensione dello stipendio o col licenziamento.

66.

Per tutto ciò che non è contemplato dal presente Regolamento faranno reguire le norme e le disposizioni contenute nelle leggi e Regolamenti.

Nomina
dente e di
della Cong
di Carità
N. 3460. Vir
to 21 Novembre
M. Sotto Pre
fo Gonfior

8 Novembre 1894

Art. 67

di dello Stato.

L'assistenza sanitaria ai malati, la polizia inter-
na ai mercati e cimiteri, le disinfezioni pubbliche, i
doveri e le attribuzioni dei singoli impiegati del Co-
mune addetti ai servizi igienici e sanitari saranno
regolati secondo apposite norme da emanarsi
dalla Giunta Municipale entro tre mesi dalla
pubblicazione del presente Regolamento.

I doveri dei medici, delle levatrici e del refettua-
rio sono indicati dai capitoli:

68-

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamen-
tari sulla igiene pubblica anteriori al presente Re-
golamento.

Sanzioni penali

69

Le infrazioni alle disposizioni del presente Re-
golamento sono punite con le pene di polizia stabi-
lite dal Codice Penale del Regno conforme è detto nel-
l'art. 175 della legge comunale e provinciale, sol-
vendo maggiori pene comminate dalla legge sa-
nitaria n.° Dicembre 1888 e sancite dal Codice Penale
per i reati da esso previsti.

70-

Per l'accertamento delle contravvenzioni al dispo-
sto del presente Regolamento, riguardanti i con-
sigli municipali per l'esaurimento delle concia-
liazioni e per il procedimento ulteriore si osservano
le prescrizioni della citata legge comunale / art. 176.
177. 178

Nominata del Presi-
dente e di 2 Membri
della Congregazione
di Carità

N. 3460. Visto. S. Maria

21 Novembre 1894.

Il Sotto Prefetto
G. Gouffianting

Il Sig. Presidente dà comunicazione al Consiglio di
un decreto del Prefetto di Firenze in data 20 Ottobre 1894 col
quale viene annullata la nomina del Sig. Ing.° Felice Nucci a
membro della Congregazione di Carità perché impiegato
comunale.

Da privi comunicazione di una lettera dell' avv.° Gu-
schi colla quale il medesimo si dimette da Presidente della
Congregazione medesima.